



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00080/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2018, presentato, in data 4 gennaio 2018, dal dott. Vincenzo Pastore contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC (con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC - SS. UU. -, di cui al C.U. n. 065/CFA del 6 dicembre 2017, con la quale, in accoglimento del ricorso della Procura Federale FIGC, è stata riformata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 12/TFN del 27 settembre 2017, e, per l'effetto, è stata rideterminata la sanzione irrogata all'odierno ricorrente nell'inibizione di 5 anni con la preclusione nella permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, in luogo della inibizione di 18 mesi, per la violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1, e 7 del CGS FIGC.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 febbraio 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma in data 1 febbraio 2018.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face